

ALLEGATO C
(articolo 2, comma 3)

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti da una ad altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci « costi di impianto e di ampliamento e « costi editoriali, di informazione e comunicazione », nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile e la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci « ratei e resoconti attivi » e « ratei e resoconti passivi » e della voce « altri fondi » dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci « proventi straordinari » e « oneri straordinari » del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

(A.C. 4504 - sezione 3)ARTICOLO 3
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4504

ART. 3.

(Sanzioni).

1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, il pretore competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è disposta la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato o dell'associazione inadempiente ed a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È disposta, altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 1, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui ai citati articoli 1 e 2.

**PROGETTI DI LEGGE: S. 932. — DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO (APPROVATO DAL
SENATO) (4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755
3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983)**

(A.C. 4754 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente).

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato « testo unico », è sostituito dal seguente:

« ART. 399. - *(Accesso ai ruoli)* — 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di

tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al

funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda ».

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

« 15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche ».

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ».

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 401. - (*Graduatorie permanenti*) —
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno

superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente).

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato « testo unico », è sostituito dal seguente:

« ART. 399. - *(Accesso ai ruoli).* - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 e, per il restante 40 per cento, mediante concorsi per titoli ed esami.

2. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due

anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.».

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo

normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda ».

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

« 15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche ».

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ».

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 401. - (*Graduatorie permanenti*). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1, e per il conferimento di supplenze assorbendo le graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria

permanente di altra provincia, nonché dei docenti in possesso di titolo di studio valido per l'inserimento nelle graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del presente testo unico. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatorie mediante valutazione dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti di istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante la valutazione dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti di istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti, giusta ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994. A tal fine il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente alla graduatoria permanente è valutato con gli stessi criteri validi ai fini della formulazione della graduatoria provinciale.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

6. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

7. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative ».

7. La periodica integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401,

comma 2, del testo unico, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, comporta anche l'inserimento dei docenti che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

8. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, sostituire i capoversi 1, 2 e 3 con il seguente:

ART. 399. — (Accesso ai ruoli). 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 e per il restante 40 per cento mediante concorsi per titoli ed esami.

1. 1. Gazzara, Prestigiacomò.

Al comma 1, sostituire i capoversi 1, 2 e 3 con il seguente:

ART. 399. — (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

1. 2. Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento

1. 82. Gardiol.

Al comma 1, capoverso 1 sostituire le parole da: per il 50 per cento *sino alla fine del capoverso con il seguente:* attingendo alle graduatorie permanenti regionali o provinciali di cui all'articolo 401.

1. 3. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: graduatorie permanenti *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 1, al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: graduatoria permanente, *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 6, al capoverso 1, dopo le parole: graduatorie permanenti *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 6, al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: graduatoria permanente *aggiungere le seguenti:* regionale o provinciale.

Conseguentemente al comma 6, capoverso 3, dopo le parole: graduatorie permanenti, *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 6, capoverso 4, dopo le parole: graduatoria permanente, *aggiungere le seguenti:* regionale o provinciale.

Conseguentemente al comma 6, al capoverso 5, dopo le parole: graduatorie permanenti, *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

1. 7. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

***1. 8.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

***1. 10.** Gardiol.

Al comma 2, al capoverso 01, primo periodo, sopprimere la parola: regionale.

1. 19. Prestigiacomò.

Al comma 2, al capoverso 01, primo periodo, sostituire la parola: regionale, con la seguente: provinciale.

1. 22. Prestigiacomò.

Al comma 2, al capoverso 01, primo periodo, sostituire le parole: con frequenza triennale, con le seguenti: anche ai soli fini abilitanti, con frequenza rigorosamente triennale,

Conseguentemente allo stesso comma 2, capoverso 01, sopprimere il secondo periodo.

1. 23. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 2, al capoverso 01, sopprimere il secondo periodo.

1. 25. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 2, al capoverso 01, secondo periodo, sopprimere le parole da: tenuto conto, fino alla fine del capoverso.

1. 26. Paolo Colombo.

Al comma 2, al capoverso 01, aggiungere in fine il seguente periodo: I concorsi sono riservati nella regione da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione del bando.

1. 27. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 02, primo periodo, sostituire le parole da: e della approvazione della relativa graduatoria regionale, fino alla fine del secondo periodo con le seguenti parole: a livello provinciale o regionale e riservate ai residenti nella Provincia o Regione da almeno cinque anni. Il superamento dell'esame prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della Provincia o Regione in cui si risiede.

1. 29. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 02, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 30. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, al capoverso 02, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Dopo il superamento del concorso indetto per ciascuna classe di concorso o posto di ruolo dalla singola Istituzione scolastica autonoma o rete, i vincitori sono assunti con contratti a tempo indeterminato ed entrano a far parte dei ruoli del personale docente secondo le normative vigenti nei posti di ruolo disponibili nella regione scegliendo la sede in base al punteggio riportato nelle prove.

1. 31. Aprea.

Al comma 2, al capoverso 02, terzo periodo, sostituire la parola: regione con la seguente: provincia.

1. 32. Prestigiacomò.

Al comma 2, capoverso 02, aggiungere in fine il seguente periodo: I docenti immessi in ruolo a seguito di concorso per titoli ed esami non potranno chiedere il trasferimento ad altra sede provinciale prima di due anni scolastici ed ad altra provincia prima di tre anni scolastici.

1. 34. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 02, aggiungere in fine il seguente periodo: Il superamento del concorso prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della Provincia in cui risiede all'atto dell'iscrizione al concorso.

1. 35. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, dopo il capoverso 03, aggiungere il seguente:

04. Indipendentemente dalla regione nella quale i candidati vengono destinati dal Ministero della pubblica istruzione a sostenere le prove di concorso, il superamento dell'esame prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della Provincia o Regione in cui risiede.

1. 37. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 400 del Testo unico è aggiunto il seguente comma: "10-bis. (Credito formativo) Il servizio di effettivo insegnamento prestato nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate viene valutato preventivamente alle prove d'esame attraverso il meccanismo del credito formativo. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo. Tale quota sarà calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio 8 punti fino ad un massimo di 40 punti. Tali anni di servizio non verranno valutati nell'attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui all'articolo 401".

1. 88. Gardiol.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 400 del Testo unico è aggiunto il seguente comma: "10-bis. (Credito formativo) Il servizio di effettivo insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate viene valutato preventivamente alle prove d'esame attraverso il meccanismo del credito formativo. Ai criteri per la valutazione del credito formativo provvede il Ministero della pubblica istruzione".

1. 89. Gardiol.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 400 del Testo Unico, al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "se non intervengono crediti formativi".

1. 85. Gardiol.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 400 del Testo Unico, al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "se non intervengono crediti formativi".

1. 86. Gardiol.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 400 del Testo Unico, al comma 13, sono premesse, le seguenti parole: "Valutato l'eventuale credito formativo".

1. 87. Gardiol.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 400 del Testo Unico, al comma 15, sono inserite, dopo le parole:

”nella prova orale”, le seguenti parole: ”comprensivi della preventiva valutazione del credito formativo,”.

1. 90. Gardiol.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. I commi 17, 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 400 del Testo Unico sono abrogati.

1. 91. Gardiol.

Al comma 4, capoverso 17, sostituire le parole: all'anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo *con le seguenti:* all'entrata in vigore della graduatoria permanente di cui all'articolo 401.

1. 43. Cangemi, Giordano, Lenti.

Sopprimere il comma 5.

1. 95. Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 6, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da utilizzare per il conferimento di supplenze assorbendo le graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione.

***1. 46.** Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 6, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da utilizzare per il conferimento di supplenze assorbendo le graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione.

***1. 96.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Oza.

Al comma 6, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei docenti in possesso di titolo di studio valido per l'in-

serimento nelle graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

1. 51. Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 6, al capoverso 2, primo periodo dopo le parole: dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, *aggiungere le seguenti:* o che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4, dell'articolo 2, del presente disegno di legge.

1. 49. Gazzara, Prestigiacomo.

Al comma 6, al capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria mediante valutazione dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti di istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti.

1. 52. Prestigiacomo.

Al comma 6, sostituire il capoverso 3, con il seguente: Le operazioni di cui al capoverso 2, sono effettuate mediante la valutazione dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti di istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti, giusta ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994. A tal fine il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente alla graduatoria permanente è valutato con gli stessi criteri validi ai fini della formulazione della graduatoria provinciale.

1. 54. Prestigiacomo.

Al comma 6, al capoverso 3, aggiungere in fine le parole: “, nonché dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'ar-

articolo 3 comma 22 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e all'articolo 12 commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1989 n. 417.

***1. 97.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 6, al capoverso 3, aggiungere in fine le parole: “, nonché dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3 comma 22 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e all'articolo 12 commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1989 n. 417.

***1. 98.** Divella.

Al comma 6, sostituire il capoverso 5, con il seguente:

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982. Le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono soppresse e gli aspiranti inclusi vengono collocati, su domanda, nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al comma 4 del presente articolo.

1. 64. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

***1. 92.** Gasperoni.

Al comma 6, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3

del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

***1. 99.** Divella.

Al comma 6, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

***1. 100.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 6, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico, come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un concorso per esami e per titoli. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli a cattedre ed a posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, già prorogata dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata per gli anni scolastici 1998-1999 e seguenti fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli.

1. 67. Napoli, Poli Bortone, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

Al comma 6, sostituire il capoverso 8 con il seguente:

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta il reinserimento, su richiesta dell'interessato, in coda alla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

1. 69. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente capoverso:

10. Il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l'aggiornamento o l'inserimento nella graduatoria permanente è valutato metà punteggio; il servizio di insegnamento prestato in scuole ed istituti non statali non è valutabile; il servizio di insegnamento prestato in scuole materne comunali è equiparato al servizio prestato in scuole statali. Vengono altresì valutati i titoli culturali o professionali.

1. 71. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6, aggiungere, il seguente capoverso:

10. Il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l'aggiornamento o l'inserimento nella graduatoria permanente è valutato metà punteggio. Vengono altresì valutati i titoli culturali o professionali.

***1. 72.** Mazzocchin, Ruzzante.

Al comma 6, aggiungere, il seguente capoverso:

10. Il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l'aggiornamento o l'inserimento nella graduatoria permanente è valutato metà punteggio. Vengono altresì valutati i titoli culturali o professionali.

***1. 84.** Cangemi, Lenti, Giordano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 6 del

presente articolo, ovvero ai fini della redazione delle graduatorie di cui al comma 7, articolo 4 della presente legge, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie.

1. 74. Cangemi, Giordano, Lenti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 6 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie.

1. 73. Acierno, Volontè, Ostillio, Angeloni, Cavanna Scirea.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 dello stesso testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 6 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di

dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un punteggio, ai fini della valutazione del servizio, non inferiore a quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie.

1. 75. Acierno, Ostillio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Le norme sulla mobilità professionale (passaggi di cattedra o di ruolo) non si applicano ai conservatori di musica. È nulla ogni norma contrattuale o regolamentare che disponga diversamente.

1. 81. Napoli, Poli Bortone, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.